Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 28 luglio 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1237.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 155 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla *facoltà di medicina e chirurgia* sono apportate le seguenti modifiche:

la scuola di specializzazione in chirurgia (prima scuola) muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale (prima scuola);

la scuola di specializzazione in chirurgia (seconda scuola) muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale (seconda scuola);

la scuola di specializzazione in clinica oculistica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia.

Gli articoli 182, 183, 184 e 187, relativi alla scuola di specializzazione in clinica oculistica che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in oftalmologia

Art. 182. — Presso l'istituto di clinica oculistica è istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliano specialmente dedicarsi a questa branca della medicina.

Art. 183. — Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 184. — Il numero degli allievi che possono essere accolti nella scuola viene fissato in numero massimo di ventiquattro.

Art. 187. — L'esame di diploma consiste nella presentazione di una tesi di specializzazione scritta su argomento di clinica oculistica preventivamente assegnato dalla direzione della scuola, nel sostenere la relativa discussione ed in una prova pratica sull'ammalato.

Gli articoli 186 e 188, relativi alla suddetta scuola in oftalmologia, sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Gli articoli 244, 245 e 250, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia (prima scuola) che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale (prima scuola), sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia generale
(prima scuola)

Art. 244. — Presso la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (*B*) è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale (prima scuola).

Direttore della scuola è il professore titolare della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (*B*).

Art. 245. — Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono cinque.

Il numero massimo complessivo degli iscritti è di quarantatre per tutti i cinque anni di corso.

Art. 250. — Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno, durante l'anno accademico, dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

Alla fine del corso l'allievo dovrà sostenere un esame generale di profitto.

Gli articoli 247, 248 e 249, relativi alla suddetta scuola in chirurgia generale (prima scuola), sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Gli articoli 341 e 343, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 341. — Presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali è istituita la scuola di specializzazione in psichiatria, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia, i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione in psichiatria. La scuola ha la durata di anni quattro.

Art. 343. — Il numero massimo di iscritti è fissato in venticinque per i complessivi quattro anni di corso.

Gli articoli 344 e 345, relativi alla suddetta scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Gli articoli 383 e 388, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia (seconda scuola) che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale (seconda scuola), sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia generale
(seconda scuola)

Art. 383. — Presso la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (*R*) è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale (seconda scuola).

Direttore della scuola è il professore titolare della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (*R*).

Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono cinque.

Il numero complessivo degli iscritti è di trentasette per tutti i cinque anni di corso.

Art. 388. — Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno, durante l'anno accademico, dell'operosità scolastica degli allievi con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

Alla fine del corso l'allievo dovrà sostenere un esame generale di profitto.

Gli articoli 385, 386 e 387, relativi alla suddetta scuola di specializzazione in chirurgia generale (seconda scuola), sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1978
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 305

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1238.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibe-

razioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 89 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto il seguente:

petrografia delle rocce sedimentarie.

Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, il secondo comma è soppresso e dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

L'esame di geografia fisica deve essere preceduto da quello di geografia.

L'esame di geologia deve essere preceduto da quello di geografia fisica e da quello di mineralogia.

L'esame di petrografia deve essere preceduto da quello di mineralogia.

L'esame di fisica terrestre deve essere preceduto da quello di fisica sperimentale,

e prima dell'ultimo comma è aggiunto il seguente:

L'esame di petrografia delle rocce sedimentarie deve essere preceduto da quello di mineralogia.

L'art. 90, relativo alle modalità dell'esame di laurea, è modificato nel senso che nel primo comma sono soppresse le seguenti parole: « di una prova di cultura generale ».

Nello stesso articolo il secondo comma è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1978
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1239**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 148, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel modo seguente:

la scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica;

la scuola di specializzazione in oculistica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia.

Gli articoli 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 e 189, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica

Art. 182. — La scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica ha sede presso una cattedra di materie chirurgiche e conferisce il diploma di specialista in chirurgia pediatrica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 183. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 184. — Il numero massimo degli allievi è di 10 (dieci) per anno di corso e complessivamente di cinquanta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 185. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 186. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia e genetica delle malformazioni congenite;
anatomia patologica generale (biennale) I;
diagnostica radiologica e nucleare generale;
anestesiologia;
clinica pediatrica (biennale) I;
patologia e clinica chirurgica generale (biennale) I.

2° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica generale (biennale) II;
rianimazione e terapia intensiva (biennale) I;
anatomia patologica generale (biennale) II;
diagnostica radiologica e nucleare delle malattie infantili;
clinica pediatrica (biennale) II.

3° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) I;
endocrinologia pediatrica;
tecnica chirurgica generale;
rianimazione e terapia intensiva (biennale) II;
chirurgia neonatale.

4° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) II;
neurochirurgia pediatrica;
tecnica chirurgica pediatrica;
ortopedia pediatrica;
chirurgia plastica e ricostruttiva pediatrica.

5° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) III;
otorinolaringoiatria pediatrica;
cardiochirurgia pediatrica;
urologia pediatrica.

Art. 187. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 188. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove d'esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Art. 189. — Al termine del corso di studio per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia pediatrica gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

L'art. 217, relativo alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 217. — La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro e conferisce il diploma di specializzazione in medicina del lavoro.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di quaranta per anno di corso e complessivamente di centosessanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) igiene del lavoro (I corso);
2) fisiologia del lavoro ed ergonomia (I corso);
3) tecnologia industriale;
4) statistica medica e biometria;
5) tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie da lavoro (I corso);
2) igiene del lavoro (II corso);
3) fisiologia del lavoro ed ergonomia (II corso);
4) psicologia del lavoro;
5) tossicologia industriale.

3° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie da lavoro (II corso);
2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (I corso);
3) epidemiologia delle malattie da lavoro;
4) radiobiologia e radioprotezione;
5) dermatologia professionale.

4° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie da lavoro (III corso);
2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (II corso);
3) pronto soccorso;
4) medicina legale e delle assicurazioni;
5) organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro.

Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali verranno sostenuti alla fine dell'ultimo corso.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gil iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame sarà sostenuto alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

L'art. 218, relativo alla scuola di specializzazione in medicina dello sport, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 218. — La scuola di specializzazione in medicina dello sport dell'Università degli studi di Milano si propone:

a) di valorizzare e approfondire gli studi biologici e di medicina applicata nel campo delle attività sportive, formative e di competizione, e della educazione fisica;

b) di preparare adeguatamente sotto l'aspetto teorico e della applicazione pratica i medici che intendono dedicarsi alle attività attinenti a questa particolare branca della medicina applicata,

conferendo ad essi il diploma di specialista in medicina dello sport.

Il titolo richiesto per l'ammissione alla scuola è la laurea in medicina e chirurgia.

Il corso di studi ha durata di tre anni, con frequenza obbligatoria; esso ha la sua sede ufficiale presso l'istituto di fisiologia umana. Gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgeranno presso i rispettivi istituti clinici e specialistici.

Il numero massimo degli allievi sarà di venti per anno e complessivamente di sessanta per l'intero corso.

L'ammissione ai corsi avviene per titoli. Nel caso di domande eccedenti il numero dei posti disponibili la selezione dei candidati avverrà in base ai risultati di un esame di ammissione.

Non sono previste abbreviazioni di corso.

La direzione del corso è affidata al direttore dell'istituto di fisiologia umana.

L'ordine degli studi è il seguente:

1° *Anno*:

1) anatomia dell'apparato locomotore;
2) fisiologia dell'apparato locomotore;
3) biochimica ed energetica muscolare;
4) antropometria e auxologia:
5) psicologia applicata allo sport;
6) storia dell'educazione fisica e dello sport;
7) sistematica delle attività sportivo-agonistiche e regolamenti sportivi.

2° *Anno*:

1) fisiologia dell'esercizio fisico;
2) biomeccanica dell'esercizio fisico;
3) metodologia dell'allenamento sportivo;
4) scienza della nutrizione applicata all'attività sportiva;
5) fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva I;
6) farmacologia e tossicologia del doping;
7) igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva;
8) traumatologia degli sport.

3° *Anno*:

1) fisiologia applicata agli sport;
2) valutazione funzionale dello sportivo;
3) fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva II;
4) fisioterapia e rieducazione funzionale;
5) rianimazione e pronto soccorso;
6) medicina legale e infortunistica legata agli sport;
7) fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari.

La scuola svolgerà brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che saranno stabiliti. secondo le possibilità contingenti, dal consiglio dei docenti della scuola. Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo.

Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere l'esame di profitto nelle materie di insegnamento, previste per ogni anno di corso e articolate in un unico gruppo.

L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento di tutti gli esami annuali.

Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esame del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in ogni altro caso approvato dal direttore della scuola.

La scuola di specializzazione in oculistica di cui all'art. 242 muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1978
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 304

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 1978.

Sostituzione di un componente del comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, recante norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 4 della predetta legge il quale prevede la istituzione di un comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1977, con il quale è stato costituito il comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico;

Visto il telegramma n. 01862 del 27 febbraio 1978, con il quale il Ministro delle finanze ha provveduto a designare, come membro proposto quale commissario liquidatore in seno al comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, il dott. Enrico D'Urso, in sostituzione del dott. Felice Monacchi;

Ritenuta la necessità di provvedere al riguardo;

Decreta:

Il dott. Enrico D'Urso è nominato, quale membro proposto come commissario liquidatore dal Ministro delle finanze, componente del comitato centrale per la liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti alla erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, in sostituzione del dott. Felice Monacchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1978

Il Presidente: ANDREOTTI

(6140)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Rovabis » supposte per adulti, nella confezione 4 supposte per adulti e della relativa serie supposte pediatriche nella confezione 4 supposte pediatriche, della ditta Farmitalia - Società farmaceutici Italia, in Milano. (Decreto di revoca n. 5207/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 22 maggio 1969 e 20 novembre 1972, con i quali sono state registrate ai numeri 21311 e 21311/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Rovabis » supposte per adulti, nella confezione 4 supposte per adulti e la relativa serie supposte pediatriche nella confezione 4 supposte pediatriche già a nome della ditta Farmalabor - Laboratori chimici e farmaceutici S.p.a., con sede in Milano, largo G. Donegani, 1/2, ed ora a nome della ditta Farmitalia - Società farmaceutici Italia, con medesima sede, preparate nell'officina farmaceutica della ditta Farmitalia succitata;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Rovabis » supposte per adulti, nella confezione 4 supposte per adulti e della relativa serie supposte pediatriche nella confezione 4 supposte pediatriche, registrate rispettivamente ai numeri 21311 e 21311/1 in data 22 maggio 1969 e 20 novembre 1972 a nome della ditta Farmitalia - Società farmaceutici Italia, con sede in Milano, largo G. Donegani, 1/2.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5770)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifattura Bianchi S.p.a., in Gallarate.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tre partite di tessuto misto rayon e cotone (v.d. 56.07/621) e una partita di tessuto di cotone (v.d. 55.09/150) di origine e provenienza, le prime tre di Taiwan e l'ultima Brasile la ditta Manifattura Bianchi S.p.a. di Gallarate ha effettuato un pagamento anticipato di $ 52.500, $ 52.560, $ 75.600, $ 23.680 di cui ai modelli *B*-Import numeri 4162521, 4162567, 4162616, 4162638 rilasciati rispettivamente il 31 maggio 1974, 20 giugno 1974, 16 luglio 1974, 26 luglio 1974 dal Credito varesino;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il:

23 luglio 1974 mod. *B*-Import n. 4162521 con un ritardo di giorni ventitre;

9 agosto 1974 mod. *B*-Import n. 4162567 con un ritardo di giorni venti;

10 ottobre 1974 mod. *B*-Import n. 4162616 con un ritardo di giorni cinquantasei;

11 ottobre 1974 mod. *B*-Import n. 4162638 con un ritardo di giorni quarantasette,

rispetto al termine dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 871343 del 17 gennaio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardato sdoganamento è imputabile alla ditta in quanto è stato determinato, secondo quanto fatto presente dalla stessa, dalla temporanea mancanza di disponibilità con cui far fronte al deposito vincolato infruttifero 50 % pre-

scritto dal decreto ministeriale 2 maggio 1974 e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifattura Bianchi S.p.a. di Gallarate mediante fidejussione del Credito varesino nella misura del 5% di $ 52.500, $ 52.560, $ 75.600, $ 23.680 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5641)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta G.A.I. S.a.s. di F. Longoni & C., in Inveruno.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di trentanove balle di tessuto in cotone misto a poliestere (v.d. 56.07 di origine e provenienza Taiwan la ditta G.A.I. S.a.s. di F. Longoni & C. di Inveruno ha effettuato un pagamento anticipato di $ 29.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5266098 rilasciato dalla Banca di Legnano il 13 novembre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 13 febbraio 1976 con un ritardo, quindi, di sessantuno giorni rispetto alla scadenza dello impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 971363 del 18 novembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardato sdoganamento non è imputabile al mutato regime delle importazioni intervenuto successivamente all'imbarco della merce con circolare n. 25/75 del 1° agosto 1975 secondo quanto sostenuto dall'interessata, in quanto la merce risulta spedita il 24 ottobre 1975, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta G.A.I. S.a.s. di F. Longoni & C. di Inveruno mediante fidejussione della Banca di Legnano nella misura del 5 % di $ 29.000 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5642)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1978.

Modificazioni alle modalità di raccolta ed elaborazione dei dati statistici relativi agli interventi terapeutici e riabilitativi in materia di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1977, recante la determinazione delle modalità di raccolta ed elaborazione dei dati statistici relativi agli interventi terapeutici e riabilitativi in materia di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope;

Considerata l'opportunità di apportare modificazioni alla disciplina di cui al sopracitato decreto, emanato ai sensi dell'art. 104, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Visti in particolare, gli articoli 95 e 96 della suddetta legge, relativi, rispettivamente, agli interventi terapeutici e riabilitativi nei confronti dei tossicodipendenti, da attuarsi nel rispetto del diritto all'anonimato dei soggetti che si sottopongono agli interventi medesimi, ed agli obblighi di segnalazione facenti capo agli esercenti la professione medica;

Decreta:

Art. 1.

Inizio trattamento terapeutico e riabilitativo

L'esercente la professione medica che visita o assiste, sia privatamente che in strutture pubbliche, persona che fa uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è tenuto a darne comunicazione al più vicino centro medico e di assistenza sociale, di cui agli articoli 90 e 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nel termine di dieci giorni dal primo contatto.

La comunicazione deve essere fatta a mezzo della scheda di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Sino all'istituzione o identificazione dei centri medici e di assistenza sociale, la comunicazione verrà inviata al comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze o, in caso di non ancora avvenuta costituzione del medesimo, al competente organo regionale.

Art. 2.

Diritto all'anonimato

Qualora l'interessato richieda di avvalersi dell'anonimato, ai sensi dell'art. 95 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il sanitario, dopo aver illustrato l'importanza della raccolta dei dati statistici, lo assicura circa la rigorosa applicazione del segreto professionale e di ufficio.

Qualora l'interessato insista per il mantenimento dell'anonimato, il sanitario, nel compilare la scheda di rilevazione statistica di cui al precedente articolo, fermo restando l'obbligo di redigere la scheda stessa nelle parti relative a tutti gli altri dati richiesti, indica, in luogo del cognome e nome, le sole iniziali, ed in luogo del domicilio, la sola denominazione della provincia in cui il domicilio è situato.

Art. 3.

Estensione dell'obbligo del segreto professionale

L'obbligo di cui all'ultimo comma dell'art. 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, si estende agli esperti non aventi rapporto di impiego con il centro, al personale non avente diretto contatto con i tossicodipendenti ed agli assistenti volontari di cui all'art. 93 della legge, nonché ai componenti i comitati regionali ed a chiunque abbia accesso ai dati per motivi di ufficio.

Art. 4.

Fine trattamento

Al termine del trattamento terapeutico e riabilitativo, o nel caso di interruzione del medesimo, il sanitario che assiste il tossicodipendente ne fa comunicazione, entro dieci giorni, al centro medico e di assistenza sociale, o, in mancanza di questo, al comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, utilizzando la scheda di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Art. 5.

Compiti dei centri medici e di assistenza sociale

I centri medici e di assistenza sociale di cui agli articoli 90 e 92 della legge, in base alle modalità fissate dai comitati regionali per la prevenzione delle tossicodipendenze, curano la trasmissione delle schede ai comitati medesimi, e partecipano eventualmente alla loro elaborazione.

Art. 6.

Aggiornamenti

Le regioni provvedono a disporre indagini ed a richiedere dati al fine di assicurare l'aggiornamento periodico sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, sul numero degli interventi effettuati e sul seguito che hanno avuto le segnalazioni pervenute, e giungere così alla valutazione della incidenza e della prevalenza del fenomeno.

Art. 7.

Relazione semestrale

Il comitato regionale di cui agli articoli 90 e 91, sulla base delle schede ricevute, delle segnalazioni di cui all'art. 104, primo comma, della legge, nonché di eventuali altre indagini, provvede alla codificazione delle schede e predispone, entro il 28 febbraio ed il 31 agosto di ogni anno, una relazione semestrale, articolata secondo lo schema riassuntivo di cui all'allegato *B* al presente decreto.

La suddetta relazione è trasmessa al Ministero della sanità ed all'ufficio di cui all'art. 7 della legge.

Il Ministero della sanità, al fine di procedere alla elaborazione di dati più approfonditi rispetto a quelli contenuti nel rapporto semestrale, può richiedere ai comitati regionali la trasmissione di ulteriori dati.

Il Ministero della sanità tiene conto dei dati suddetti e di quelli di cui all'art. 105 della legge per elaborare la relazione al Parlamento sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge medesima.

Art. 8.

Stampa delle schede

I competenti organi regionali provvedono alla stampa delle schede per la raccolta dei dati statistici relativi agli interventi terapeutici e riabilitativi, e curano la distribuzione delle stesse ai centri ed ai sanitari che hanno in cura soggetti tossicodipendenti.

Le schede predette debbono contenere almeno i dati risultanti dal modello di scheda di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Art. 9.

Disposizioni finali

E' abrogato il decreto ministeriale in data 18 novembre 1977, recante: « Determinazione delle modalità di raccolta ed elaborazione dei dati statistici relativi agli interventi terapeutici e riabilitativi in materia di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

ALLEGATO *A*

SCHEDA SANITARIA PER LA SEGNALAZIONE DEI CASI DI INIZIO O DI INTERRUZIONE DI TRATTAMENTI A TOSSICODIPENDENTI

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, articoli 95, 96 e 104)

REGIONE .... [| | | ris. regione]

QUADRO *A*

1) *Data di ammissione al trattamento*: | | | giorno | | | mese | | | anno

2) *Cognome* .... *Nome* .... (vedi nota *A*)

3) *Sesso*: [M] , [F] [| | | | | | | | riservato regione | | | | | | | | | riservato regione]

4) *Provincia di nascita* .... [| | | ris. regione] 5) *Anno di nascita* | | |

6) *Domicilio attuale* (vedi nota *A*) .... [| | | | | | | riservato regione]

7) *Stato civile*: Celibe/Nubile [1] ; Coniugato/a [2] ; Vedovo/a [3] ; Separato/a-Divorziato/a [4]

8) *Scolarità*: Nessuna [1] ; Elementare [2] ; Media inferiore [3] ; Media superiore [4] ; Universitaria [5]

9) *Situazione di lavoro*: In condizione non professionale (vedi nota *B*) [1] ; in cerca di prima occupazione [2] ; disoccupato (vedi nota *C*) [3] ; sottoccupato [4] ; occupato stabilmente [5]

10) *Professione, arte, mestiere o condizione non professionale* (vedi nota *D*) .... [| | | ris. regione]

11) *Indicare se*: lavoro dipendente [1] ; lavoro indipendente [2]

12) *Modalità di assunzione della droga* (vedi nota *E*):

	Tipo di droga (vedi nota *F*)	Frequenza dell'assunzione negli ultimi mesi (vedi nota *G*)	Età prima assunzione	Età inizio uso continuativo
Droga primaria	| | |	| |	| | |	| | |
Droga secondaria	| | |	| |	| | |	| | |
Droga terziaria	| | |	| |	| | |	| | |

QUADRO *B* - INIZIO TRATTAMENTO

13) *Sede in cui è effettuato il trattamento*: Ospedale [1] ; Casa di cura [2] ; Istituto di rieducazione o pena [3] ; Centro medico e di assistenza sociale [4] ; Servizio di igiene mentale [5] ; Ambulatorio pubblico [6] ; Ambulatorio privato [7] ; Ente ausiliario convenzionato [8] ; Altra sede (specificare) .... [9] ;

14) *Modalità di ammissione al trattamento*: volontaria [1] , invio da parte di sanitario [2] ; segnalazione semplice da parte della polizia giudiziaria [3] ; accompagnamento da parte della polizia giudiziaria [4] ; segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria per assoluzione [5] ; cura coatta disposta dall'autorità giudiziaria [6] ; segnalazione dell'autorità giudiziaria per sospensione pena [7] ; altre [8]

15) *Tipo di trattamento*: ambulatoriale [1] ; in ricovero [2]

16) *Precedenti trattamenti terapeutici specifici* (vedi nota *H*): si [1] no [2]

17) *Trattamenti effettuati o avviati* (vedi nota *I*): 1) | | 2) | |
(specificare il tipo di trattamento in caso di risposta «altri interventi»: ....)

QUADRO *C* - INTERRUZIONE TRATTAMENTO

18) *Data di interruzione*: | | | giorno | | | mese | | | anno

19) *Tipo di trattamento interrotto*: ambulatoriale [1] in ricovero [2]

20) *Motivo effettivo o presunto dell'interruzione* (vedi nota *L*): | |

21) *Trattamenti effettuati* (vedi nota *I*): 1) | | 2) | |
(specificare il tipo di trattamento in caso di risposta «altri interventi»: ....)

22) *Tessera dell'ordine dei medici del sanitario rilevatore* | | | | | | | | *Provincia* .... [| | | ris. regione]

Denominazione e indirizzo della sede di rilevazione ....

Firma del sanitario rilevatore ....

ISTRUZIONI PER I SANITARI RILEVATORI

Questa scheda deve essere utilizzata dai sanitari per la segnalazione ai centri medici e di assistenza sociale competenti per territorio o, in assenza di questi, agli organi regionali competenti, di tutti i casi di inizio o di interruzione di trattamenti a tossicodipendenti.

La scheda deve essere inoltrata agli organi regionali competenti entro dieci giorni dall'inizio o dall'avvenuta interruzione del trattamento.

Per ogni segnalazione di inizio trattamento devono essere compilati i quadri *A* e *B* della scheda.

Per ogni segnalazione di interruzione di trattamento devono essere compilati i quadri *A* e *C* della scheda.

Per ogni segnalazione contemporanea di inizio e di interruzione di trattamento (ad esempio visita estemporanea) devono essere compilati i quadri *A*, *B* e *C* della scheda.

Per interruzione di trattamento si deve intendere la situazione in cui il sanitario ritiene sussistano le condizioni per considerare conclusa la sua assistenza al tossicodipendente.

Ai quesiti seguiti da puntini deve essere data risposta anche per esteso.

Note:

A) Informato l'utente del diritto di avvalersi della facoltà dell'anonimato, si prega il sanitario rilevatore di far presente all'interessato che l'eventuale registrazione nominativa verrà rigorosamente conservata dalla struttura sanitaria ove sarà protetta dal segreto professionale e di ufficio. Nel caso di insistenza per l'anonimato riportare al posto del cognome e del nome le sole iniziali, e per quel che riguarda il luogo di domicilio attuale, la sola denominazione della provincia in cui il domicilio è situato, assegnando inoltre un numero progressivo al caso registrato nell'ambito del servizio che compie la rilevazione.
Tutte le altre voci vanno completate in ogni caso.

B) In condizione non professionale è colui che non è ancora o non è più, o non è mai stato in grado o nella necessità di esercitare una professione, o arte, o mestiere (scolaro, studente, casalinga, pensionato, infermo, invalido, etc.....).

C) Disoccupato è colui che avendo perduto una precedente occupazione e alla ricerca attiva di una nuova.

D) Specificare correttamente la professione, o arte, o mestiere, evitando formulazioni generiche: quindi non scrivere «operaio», ma «tornitore», «manovale», «bidello», «bracciante» . . . . . . etc., non scrivere «artigiano», ma «falegname», «calzolaio» . . . . etc.

E) Segnalare i tipi di droga prevalenti, fino ad un massimo di tre (droga terziaria).

F) 01. eroina
02. morfina
03. oppio o derivanti
04. metadone
05. altri oppiacei di sintesi con effetti morfinosimili
06. barbiturici
07. sedativi, ipnotici e tranquillanti (esclusi barbiturici)
08. amfetamine (compresi gli aneressizzanti)
09. cocaina
10. marijuana/hashish
11. olio di hashish
12. allucinogeni
13. alcool (solo come droga secondaria o terziaria)
14. inalanti
99. altri.

G) 1. irrilevante
2. meno di una volta al mese
3. una-tre volte al mese
4. una volta la settimana
5. più volte la settimana
6. giornalmente
7. più volte al giorno
8. imprecisata.

H) Per trattamenti terapeutici specifici si intendono trattamenti sanitari effettuati in relazione a situazioni conseguenti a stati di tossicodipendenza.

I) I trattamenti terapeutici qui richiamati hanno carattere indicativo e non esauriscono le diverse possibilità di intervento.
Segnalare al massimo 2 tipi di trattamento.
0. nessuno
1. interventi socio-riabilitativi
2. interventi di supporto psicologico aspecifico
3. comunità residenziali
4. psicoterapia
5. trattamenti con farmaci sostitutivi inferiori a tre settimane
6. trattamenti con farmaci sostitutivi superiori a tre settimane
7. trattamenti con altri farmaci
8. altri.

L) 1. rifiuto della cura da parte dell'interessato
2. trattamento completato
3. affidamento ad altro presidio sanitario (ivi compresi i servizi sanitari degli istituti di rieducazione e pena)
4. «perso di vista»
5. deceduto.

ALLEGATO *B*

SCHEMA DI RELAZIONE SEMESTRALE DEL COMITATO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE AL MINISTERO DELLA SANITA' E ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTIDROGA DEL MINISTERO DELL'INTERNO.

(Art. 104 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975)

Censimento dei centri di trattamento

Per la prima relazione: presentazione dettagliata dei centri di trattamento esistenti nella regione, specificando per ognuno:

1) denominazione, indirizzo e telefono del centro;
2) cognome, nome e qualifica del responsabile;
3) appartenenza del centro ad una delle seguenti categorie:
a) ospedale identificato ai sensi dell'art. 107;
b) ogni altro ente ospedaliero;
c) ospedale psichiatrico;
d) casa di cura;
e) centro medico e di assistenza sociale (art. 92);
f) altri presidi sanitari pubblici (es. C.I.M. ecc.);
g) ente ausiliario convenzionato (art. 94);
h) altri centri privati non convenzionati;
i) centri presso istituti di rieducazione o pena;
4) numero, qualifica, tempo di lavoro, tipo di rapporto di lavoro del personale addetto al centro;
5) tipo di assistenza prestata.

Per le successive relazioni comunicare le più importanti variazioni, la chiusura di centri, l'apertura di nuovi centri (dando notizie particolareggiate come per la prima relazione), nuovi convenzionamenti.

Segnalazioni

Segnalazioni dei casi di tossicodipendenza ricevuti nel semestre da fonti sanitarie e da organi di polizia giudiziaria (tabella I).

Dati

Dati riguardanti i ricoveri (tabella II), i soggetti in trattamento (tabella III), le modalità di assunzione della droga primaria (tabella IV), il trattamento e i motivi di interruzione del trattamento (tabella V).

Altre notizie

Interventi di educazione sanitaria nelle comunità. Iniziative di orientamento e aggiornamento del personale.

TABELLA I

REGIONE ....

Riepilogo delle segnalazioni di inizio trattamento pervenute al comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze

nel .... *semestre dell'anno* ....

Segnalazioni	Ricoveri	Ambulatoriali	Totale
1) Da ospedali			
2) Da case di cura			
3) Da istituti di rieducazione e pena			
4) Da centri medici e di assistenza sociale			
5) Da servizi di igiene mentale			
6) Da ambulatori pubblici			
7) Da ambulatori privati			
8) Da enti ausiliari convenzionati			
9) Da altre sedi			
Totale generale . . .			

Segnalazioni da organi di polizia giudiziaria (pubblica sicurezza, arma dei carabinieri, guardia di finanza, etc.) N. ....

TABELLA II

REGIONE ....

Riepilogo dei dati riguardanti i ricoveri di tossicodipendenti nel .... *semestre dell'anno* ....

	Numero totale dei ricoveri	POPOLAZIONE RICOVERATA			Degenza media (sul totale dei ricoveri)	Casi di overdose o incidenti di assunzione	Epatiti in atto	Decessi (4)
		Numero dei soggetti con primo ricovero (1)	Numero dei soggetti riammessi (2)	Numero dei soggetti con ricoveri plurimi (3)				
Ospedali . .								
Case di cura .								
Totale . .								

(1) Soggetti mai ricoverati per tossicodipendenza in ospedali o case di cura della regione.
(2) Soggetti ricoverati per tossicodipendenza una sola volta nel semestre in corso, ma già precedentemente ricoverati per tossicodipendenza in ospedali o case di cura della regione.
(3) Soggetti che hanno avuto più di un ricovero per tossicodipendenza nel semestre in corso, siano o meno già stati precedentemente ricoverati per tossicodipendenza in ospedali o case di cura della regione.
(4) Specificare a parte per ciascun caso la diagnosi autoptica, ove esistente, allegandone fotocopia.

TABELLA III

REGIONE ....

Dati riguardanti le segnalazioni di inizio del trattamento (in ricovero o ambulatoriale) nel .... semestre dell'anno ....

		M	F	Totale
Numero delle segnalazioni di inizio trattamento (in ricovero o ambulatoriale)				
Età media dei soggetti segnalati				
Modalità di ammissione al trattamento	cura volontaria			
	invio da parte di sanitario			
	segnalazione semplice da parte della polizia giudiziaria			
	accompagnamento da polizia giudiziaria			
	Segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria per assoluzione			
	cura coatta disposta dall'autorità giudiziaria			
	segnalazione dell'autorità giudiziaria per sospensione pena			
	altre			
Situazione di lavoro	In condizione non professionale			
	In cerca di prima occupazione			
	Disoccupato			
	Sottoccupato			
	Occupato stabilmente			
	Non fornito			
Scolarità	Nessuna			
	Elementare			
	Media inferiore			
	Media superiore			
	Universitaria			
	Non fornito			

TABELLA IV

REGIONE ....

Dati riguardanti le modalità di assunzione della droga primaria nel .... semestre dell'anno ....

Questa tabella deve essere compilata solo dai comitati regionali in grado di determinare il numero effettivo dei soggetti assistiti nel semestre

DROGA PRIMARIA	Numero soggetti assistiti		Età media (1) prima assunzione		Età media inizio uso continuativo (1)	
	M	F	M	F	M	F
Eroina						
Morfina						
Oppio e derivati						
Metadone						
Altri oppiacei di sintesi con effetti morfinosimili						
Barbiturici						
Sedativi, ipnotici e tranquillanti (esclusi i barbiturici)						
Amfetamine (compresi gli anoressizzanti) . .						
Cocaina						
Marijuana/hashish						
Olio di hashish						
Allucinogeni						
Inalanti						
Altri (2)						

(1) Riportare i numeri fino a due decimali.
(2) Specificare con note a parte sostanze di importanza numericamente rilevante o finora poco conosciute.

TABELLA V

REGIONE ....

Dati relativi alle segnalazioni d'interruzione del trattamento nel .... semestre dell'anno ....

Motivi di interruzione del trattamento	In ricovero		Ambulatoriale		Totale	
	M	F	M	F	M	F
Rifiuto della cura da parte dell'interessato . .						
Trattamento completato						
Affidamento ad altro presidio sanitario (ivi compresi i servizi sanitari degli istituti di rieducazione e pena)						
« Perso di vista »						
Deceduto						
Soggetti trattati con farmaci sostitutivi per un periodo superiore alle tre settimane						

(6141)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Vercelli per l'anno 1978.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1974, col quale è stata istituita la borsa merci di Vercelli;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Vercelli, approvato con decreto ministeriale 30 ottobre 1975;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli, formulata con deliberazione n. 885 del 16 dicembre 1977:

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Vercelli per l'anno 1978 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Zanotti dott. Gustavo;
2) Bot dott. Dario;
3) Garavelli dott. Marcello;
4) Politi rag. Pino;
5) Ronco Piero;
6) Tagliabò dott. Giuseppe;
7) Tassinari geom. Piero.

Membri supplenti

1) Cerri cav. Mario;
2) Innocenti cav. Ermanno;
3) Provera dott. Pier Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6216)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1978.

Disposizioni nazionali per il pagamento, nella campagna di commercializzazione 1978-79, dell'aiuto comunitario per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1119/78 del consiglio del 22 maggio 1978, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali, che prevede la concessione di un aiuto a favore dei fabbricanti di alimenti per gli animali, che utilizzano nella fabbricazione piselli, fave e favette raccolti nella Comunità;

Visto il regolamento (CEE) n. 1120/78 del consiglio del 22 maggio 1978 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1978-79, il prezzo limite dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette ed il prezzo minimo di tali prodotti;

Visto il regolamento (CEE) n. 1418/78 del consiglio del 19 giugno 1978, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali;

Visto il regolamento (CEE) n. 1526/78 della commissione del 30 giugno 1978, relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali;

Visto il disposto dell'art. 16 del regolamento (CEE) n. 1526/78 della commissione del 30 giugno 1978, che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, relativa alla istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., modificata dalla legge 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1974, concernente l'affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., dei compiti derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari nel settore dei foraggi disidratati, tra i quali, per la loro destinazione, possono rientrare i prodotti elencati nell'art. 1 del citato regolamento (CEE) numero 1119/78 del 22 maggio 1978;

Viste le designazioni pervenute dalle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, dell'istruttoria e della liquidazione delle domande di aiuto;

Considerata la necessità di emanare le disposizioni nazionali occorrenti per dare completa attuazione nel territorio della Repubblica, per la campagna di commercializzazione 1978-79, delle norme contenute nei predetti regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del riconoscimento del diritto alle misure speciali di cui al regolamento (CEE) n. 1119/78 del consiglio del 22 maggio 1978, vanno osservate nel territorio della Repubblica, per la campagna di commercializzazione 1978-79, per dare completa attuazione alle misure contenute nello stesso regolamento e negli altri regolamenti comunitari citati in premessa, le disposizioni esecutive stabilite con il presente decreto.

Non si fa luogo nel mese di luglio 1978, per la facoltà di deroga prevista dall'art. 21 del regolamento (CEE) n. 1526/78 della commissione del 30 giugno 1978, alla applicazione nel territorio della Repubblica delle misure speciali previste dallo stesso regolamento.

Art. 2.

Al pagamento dell'aiuto di cui all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1119/78 del consiglio del 22 maggio 1978 provvede, con l'osservanza delle norme previste anche dagli altri regolamenti comunitari disciplinanti la materia, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Art. 3.

Per le superfici ricadenti nel territorio della Repubblica, seminate a piselli, fave e favette destinati alla fabbricazione degli alimenti per animali, la dichiarazione di semina di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) numero 1418/78 del 19 giugno 1978 ed all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1526/78 del 30 giugno 1978, deve essere presentata, dal produttore agricolo che ha proceduto alla semina, a quello dei seguenti uffici, che è territorialmente competente, in relazione alla ubicazione del fondo nel quale è stata eseguita la semina:

nelle regioni Puglia, Toscana, Umbria, Sicilia e Valle d'Aosta, ai rispettivi assessorati dell'agricoltura dell'ente regionale;

nella regione Marche, all'ispettorato compartimentale dell'alimentazione;

nelle province delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige e Veneto, agli ispettorati provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Calabria, agli ispettorati provinciali dell'alimentazione;

nelle province delle regioni Campania e Sardegna, agli uffici degli enti di sviluppo agricolo esistenti nel capoluogo di provincia.

La presentazione della dichiarazione, che può aver luogo per consegna, diretta o per inoltro a mezzo di raccomandata postale, deve essere effettuata entro il termine di giorni 60 (sessanta) da quello di ultimazione delle operazioni di semina.

Non sono produttive di efficacia alcuna le dichiarazioni presentate dopo il predetto termine e quelle presentate dopo il 30 aprile 1979, nonché quelle sprovviste del riferimento catastale delle superfici seminate.

Il numero di registrazione, che l'ufficio destinatario attribuisce alle dichiarazioni ricevute ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1526/78 del 30 giugno 1978, deve essere comunicato al produttore interessato all'atto della consegna della dichiarazione o nel termine di giorni 3 (tre) lavorativi da quello di ricezione della dichiarazione, se la presentazione è avvenuta per mezzo di raccomandata postale.

Art. 4.

Le imprese di fabbricazione di alimenti per animali, aventi sede nel territorio della Repubblica, che soddisfino alle condizioni poste dai regolamenti citati in premessa e che intendano beneficiare dell'aiuto per l'impiego nella fabbricazione degli alimenti di prodotti seminati e raccolti in Italia debbono presentare agli stessi uffici, presso i quali è stata depositata la dichiarazione di semina:

a) nei termini prescritti dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1526/78 della commissione del 30 giugno 1978, un esemplare del contratto di acquisto, avente data certa, concluso con il produttore agricolo, attestante l'avvenuto pagamento di un prezzo almeno uguale a quello derivante dall'applicazione delle pre-

scrizioni comunitarie, nel quale, tra l'altro, devono essere indicati l'ufficio destinatario della dichiarazione di semina ed il numero di registrazione da questo rilasciato.

Se il contratto è stato stipulato con un primo acquirente, è fatto obbligo di allegare all'esemplare del contratto quello concluso tra il produttore agricolo ed il primo acquirente, anch'esso provvisto delle indicazioni relative all'ufficio destinatario della dichiarazione di semina ed al numero di registrazione rilasciato;

b) al momento dell'entrata nell'impresa dei prodotti acquistati con il contratto suddetto, la domanda di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 1526/78 del 30 giugno 1978, concernente la messa sotto controllo dei prodotti oggetto del contratto.

Nel caso di acquisti di piselli, fave e favette raccolti in Italia prima del 31 ottobre 1978 e per i quali non è richiesta la dichiarazione di semina, la presentazione del contratto e della domanda di messa sotto controllo va fatta agli uffici elencati nel precedente art. 3, competenti per territorio secondo la ubicazione dei fondi nei quali è stato eseguito il raccolto.

In tal caso il contratto deve riportare le indicazioni catastali delle superfici di produzione dei prodotti acquistati.

Art. 5.

Quando i piselli, le fave e le favette acquistati dalle imprese di fabbricazione di alimenti per animali con sede nel territorio della Repubblica, provengono da Paesi membri della Comunità, l'esemplare del contratto di acquisto, anch'esso contenente le indicazioni riguardanti la dichiarazione di semina, se presentata, e la domanda di messa sotto controllo debbono essere presentati a quello degli uffici elencati nel precedente art. 3, competente per il territorio dove ha sede l'impresa acquirente.

Art. 6.

I controlli previsti dal regolamento (CEE) n. 1526/78 del 30 giugno 1978, ai fini del riconoscimento del diritto all'aiuto alle imprese interessate, da compiersi secondo le prescrizioni stabilite dallo stesso regolamento, vengono eseguiti dagli uffici cui sono stati presentati i contratti di acquisto dei piselli, delle fave e delle favette e la domanda di messa sotto controllo dei prodotti acquistati.

Il prelievo dei campioni deve essere compiuto per singola partita e per singola specie oggetto di acquisto.

Per la formazione dei campioni prelevati da sottoporre alle analisi di laboratorio, nonché per la determinazione del tenore di impurità e di umidità, saranno osservate, ove non venga stabilito un metodo unico per tutta la Comunità, le disposizioni di cui al decreto interministeriale 20 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 165 del 15 giugno 1978.

Art. 7.

Quando, a seguito del rilascio, secondo le determinazioni dell'A.I.M.A., del certificato di aiuto di cui allo art. 17 del regolamento (CEE) n. 1526/78 del 30 giugno 1978, viene dall'impresa assegnataria esercitato il diritto di chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto, la richiesta è accolta condizionatamente alla presentazione di una fidejussione bancaria di un importo pari a quello dell'aiuto riconosciuto.

Art. 8.

L'importo dell'aiuto, espresso in unità di conto, è quello applicabile al momento della presentazione delle domande previste dall'art. 5, lettera *b*), del regolamento (CEE) n. 1418/78 del consiglio del 19 giugno 1978.

Art. 9.

Chiunque, ai fini di ottenere i benefici previsti dal presente decreto, espone scientemente dati o notizie inesatti, per effetto di false dichiarazioni, soggiace alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1978

Il Ministro: MARCORA

(6211)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1978.

Disposizioni nazionali per il pagamento dell'aiuto comunitario alla produzione dei foraggi essiccati o trasformati nella campagna di commercializzazione 1978-79.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del consiglio del 22 maggio 1978, relativo alla nuova organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati o trasformati, che, fra l'altro, prevede la concessione dell'aiuto alla produzione dei foraggi ottenuti da prodotti raccolti nella Comunità;

Visto il regolamento (CEE) n. 1118/78 del consiglio del 22 maggio 1978, che fissa, per la compagna di commercializzazione 1978-79, l'aiuto forfettario alla produzione ed il prezzo di obiettivo nel settore dei foraggi essiccati o trasformati;

Visto il regolamento (CEE) n. 1417/78 del consiglio del 19 giugno 1978, relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati o trasformati;

Visto il regolamento (CEE) n. 1528/78 della commissione del 30 giugno 1978, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati o trasformati;

Visto il regolamento (CEE) n. 1518/78 della commissione del 30 giugno 1978, che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per i foraggi essiccati o trasformati;

Vista la legge del 13 maggio 1966, n. 303, relativa alla istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), modificata dalla legge 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1974, concernente l'affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), dei compiti derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari nel settore dei foraggi disidratati, definizione nella quale rientrano i prodotti indicati nell'art. 1 del citato regolamento (CEE) numero 1117/78;

Viste le designazioni pervenute dalle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, dell'istruttoria e del controllo delle domande di aiuto;

Considerata la necessità di emanare le disposizioni nazionali complementari per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle richiamate norme comunitarie;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della corresponsione nella campagna di commercializzazione 1978-79 degli aiuti, previsti e disciplinati dai regolamenti comunitari citati in premessa, a favore delle imprese di essiccazione dei foraggi, aventi sede nel territorio della Repubblica italiana, vanno osservate con riguardo alle norme contenute negli stessi regolamenti le disposizioni integrative di applicazione stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

Al pagamento dell'aiuto provvede, nei modi e nei termini stabiliti dai richiamati regolamenti comunitari, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

Art. 3.

Le imprese che soddisfano alle condizioni volute dai medesimi regolamenti comunitari e che intendono conseguire gli aiuti anzidetti debbono presentare nei modi e nei termini indicati dal regolamento (CEE) n. 1528/78 della commissione del 30 giugno 1978, apposita domanda all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), per il tramite di quello dei seguenti uffici avente circoscrizione regionale o provinciale ove ha sede l'impresa interessata:

nelle regioni Puglia, Toscana, Umbria, Val d'Aosta e Sicilia ai rispettivi assessorati dell'agricoltura degli enti regionali;

nelle province delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Trentino-Alto Adige e Veneto ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;

nella regione Marche all'ispettorato compartimentale dell'alimentazione;

nelle province della regione Calabria ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione;

nelle regioni Campania e Sardegna agli uffici degli enti di sviluppo agricoli esistenti nel capoluogo di provincia.

Art. 4.

I controlli previsti dai regolamenti comunitari ai fini del riconoscimento del diritto all'aiuto, da effettuarsi secondo le modalità indicate dagli stessi regolamenti, sono eseguiti, nell'ambito del territorio di competenza, dagli stessi uffici per il cui tramite è stata presentata la domanda di aiuto. Il prelievo dei campioni per singola partita di foraggio essiccato o trasformato, deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui al decreto interministeriale del 20 aprile 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 165 del 15 giugno 1978.

E' determinato in 10 (dieci) giorni lavorativi il periodo nel corso del quale i foraggi essiccati o trasformati usciti dalle imprese sono considerati una unica partita nel caso che trattasi, rispettivamente, di uscite di foraggi derivanti dalla lavorazione delle patate per partite inferiori a 500 tonnellate e di foraggi derivati dagli altri prodotti per partite inferiori a 100 tonnellate.

Art. 5.

Avuto riguardo al disposto dell'art. 25 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della commissione del 30 giugno 1978, è sospesa sino al 31 luglio 1978 l'applicazione delle misure di cui agli articoli 8, 9 e 10 dello stesso regolamento.

Art. 6.

A partire dal 1° agosto 1978, le imprese di trasformazione situate nel territorio della Repubblica possono presentare domanda di fissazione anticipata dell'aiuto complementare previsto dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 1417/78 del consiglio del 19 giugno 1978.

La domanda di prefissazione di aiuto va presentata ugualmente all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) per il tramite degli stessi uffici di cui al precedente art. 3.

Il rilascio del certificato di aiuto complementare da parte dell'A.I.M.A. è subordinato alla costituzione, presso la stessa Azienda di Stato, di una cauzione che garantisca il rispetto dell'impegno da parte dell'impresa richiedente di fare uscire i foraggi essiccati durante il periodo di validità del certificato.

Ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della commissione del 30 giugno 1978, la cauzione può essere costituita in contanti o mediante presentazione di una fidejussione bancaria prestata da uno degli istituti di credito indicati dall'A.I.M.A.

Il relativo importo deve essere di misura corrispondente all'applicazione delle prescrizioni contenute nell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della commissione del 30 giugno 1978.

Le operazioni di accertamento concernente il rispetto dell'impegno assunto di fare uscire i foraggi essiccati o trasformati durante il periodo di validità del certificato vengono condotte dagli stessi uffici cui sono demandate le operazioni di controllo per il riconoscimento del diritto all'aiuto.

Tali operazioni saranno compiute con l'osservanza delle disposizioni che all'uopo saranno diramate dall'A.I.M.A.

Art. 7.

L'importo dell'aiuto, espresso in unità di conto, è quello applicabile alla data alla quale i foraggi essiccati o trasformati sono usciti dall'impresa di trasformazione.

Art. 8.

Chiunque, ai fini di ottenere i benefici previsti dal presente decreto, espone scientemente dati o notizie inesatti, per effetto di false dichiarazioni, soggiace alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1978

Il Ministro: MARCORA

(6212)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1226/78 del consiglio, del 6 giugno 1978, che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle carte e cartoni per copertine kraftliner, originari degli Stati Uniti d'America e ne modifica il metodo di calcolo.

Regolamento (CEE) n. 1227/78 del consiglio, del 6 giugno 1978 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arack ed il tafia della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati ACP (1978/79).

Regolamento (CEE) n. 1228/78 del consiglio, del 6 giugno 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arack ed il tafia della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari dei Paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea (1978-79).

Regolamento (CEE) n. 1229/78 della commissione, dell'8 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1230/78 della commissione, dell'8 giugno 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1231/78 della commissione, dell'8 giugno 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1232/78 della commissione, dell'8 giugno 1978, che fissa, per la campagna 1978, i prezzi di riferimento delle pesche.

Regolamento (CEE) n. 1233/78 della commissione, dell'8 giugno 1978, che fissa, per la campagna 1978, i prezzi di riferimento delle prugne.

Regolamento (CEE) n. 1234/78 della commissione, dell'8 giugno 1978, relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco, detenuto dall'organismo d'intervento belga e destinato all'esportazione.

Raccomandazione n. 1235/78/CECA della commissione, dell'8 giugno 1978, che sospende il dazio antidumping definitivo istituito nei confronti delle importazioni di prodotti siderurgici orginari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1236/78 della commissione, dell'8 giugno 1978, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1237/78 della commissione, dell'8 giugno 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1238/78 della commissione, dell'8 giugno 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 153 *del* 9 *giugno* 1978.

(142/C)

Regolamento (CEE) n. 1239/78 della commissione, del 9 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1240/78 della commissione, del 9 giugno 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1241/78 della commissione, dell'8 giugno 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Caritas a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1242/78 della commissione, dell'8 giugno 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani tondi destinato alle isole del Capo Verde a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1243/78 della commissione, del 9 giugno 1978, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 1244/78 della commissione, del 9 giugno 1978, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Pubblicati nel n. L 154 *del* 10 *giugno* 1978.

(143/C)

Regolamento (CEE) n. 1245/78 del consiglio, del 22 maggio 1978, relativo alla conclusione del protocollo addizionale dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità.

Protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità.

Versione inglese dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia (1961).

Versione inglese dell'atto finale (1961).

Versione danese dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia (1961).

Versione danese dell'atto finale (1961).

Informazione sulla data di entrata in vigore del protocollo addizionale dell'accordo che crea un'associazione tra la CEE e la Grecia a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, firmato a Bruxelles il 28 aprile 1975.

Pubblicati nel n. L 161 *del* 19 *giugno* 1978.

(144/C)

Regolamento (CEE) n. 1246/78 della commissione, del 12 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1247/78 della commissione, del 12 giugno 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1248/78 della commissione, del 9 giugno 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica araba d'Egitto a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1249/78 della commissione, del 9 giugno 1978, che ripartisce i contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per talune ceneri e per taluni residui da rame, nonché per taluni cascami e rottami di rame, di alluminio e di piombo.

Regolamento (CEE) n. 1250/78 della commissione, del 12 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1624/76 per quanto riguarda l'importo integrativo dell'aiuto concesso per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 1251/78 della commissione, del 12 giugno 1978, che sottopone a sorveglianza comunitaria l'importazione di taluni prodotti tessili provenienti da alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1252/78 della commissione, del 12 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1253/78 della commissione, del 12 giugno 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 976/78 del consiglio, del 12 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 per quanto concerne il tasso di cambio da applicare a varie monete nel settore agricolo e relativo alle incidenze della fissazione di nuovi tassi rappresentativi sui diritti e sugli obblighi esistenti, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 125 del 13 maggio 1978.

Pubblicati nel n. L 155 *del* 13 *giugno* 1978.

(145/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per la realizzazione di un cavo telefonico, firmato a Roma il 7 giugno 1969, e del protocollo per la modifica dell'accordo del 7 giugno 1969, firmato a Roma il 25 giugno 1970.

Il giorno 14 giugno 1978 ha avuto luogo a Il Cairo lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per la realizzazione di un cavo telefonico, firmato a Roma il 7 giugno 1969 e del protocollo per la modifica dell'accordo del 7 giugno 1969, firmato a Roma il 25 giugno 1970, resi esecutivi mediante decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1977, n. 1020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1978.

In conformità del disposto del punto 14, l'accordo e il protocollo sono entrati in vigore il 14 giugno 1978.

(5723)

Entrata in vigore dell'accordo amministrativo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per l'applicazione dell'allegato IX del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, firmato a Roma il 7 dicembre 1977.

Il giorno 16 giugno 1978 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste dall'art. 7 per l'entrata in vigore dell'accordo amministrativo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per l'applicazione dell'allegato IX del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, firmato a Roma il 7 dicembre 1977.

In conformità dell'art. 7 l'accordo è entrato in vigore il 16 giugno 1978.

(5724)

Entrata in vigore dell'accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica del Sudan, firmato a Roma il 23 dicembre 1974.

Il giorno 22 giugno 1978 ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica del Sudan, firmato a Roma il 23 dicembre 1974.

In conformità dell'art. 9 l'accordo entrerà in vigore il 21 agosto 1978.

(5725)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Modificazioni al trattamento economico del personale dipendente dal consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Con decreto 4 luglio 1978, del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, è stata approvata la deliberazione — adottata il 16 novembre 1977 dal comitato esecutivo del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti — concernente l'applicabilità al personale del consiglio nazionale stesso della normativa prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268 e dall'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, ed al personale dirigente dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1977, n. 112 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1977, n. 155.

(6234)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Felice » a r.l., in Taranto

Con decreto ministeriale 14 luglio 1978 il dott. Luigi Martino è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Felice » a r.l., in Taranto, posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con precedente decreto in data 27 maggio 1972, in sostituzione del dott. Mario Grilli.

(6217)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ravenna

Con decreto 21 aprile 1978, n. 711, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq 1000 riportato in catasto al comune di Ravenna al foglio 10, mappale 2/d.

(5722)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura di metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Vicenza:

837-VI: « M.B. » di Mattolini e Barbato, in Torri di Quartesolo, via Piave, 5.

(6116)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico 10 luglio 1978, il Banco di Perugia S.p.a., in Perugia, è stato abilitato a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(6142)

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico 12 luglio 1978, la Banca popolare del Polesine, Soc. coop. a r.l. per azioni, in Rovigo, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(6143)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 144

Corso dei cambi del 25 luglio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	843,90	843,90	843,90	843,90	—	843,85	844 —	843,90	843,90	843,90
Dollaro canadese	750,60	750,60	750,75	750,60	—	750,55	750,70	750,60	750,60	750,60
Franco svizzero	473,01	473,01	473,50	473,01	—	473 —	473 —	473,01	473,01	473 —
Corona danese	151,60	151,60	151,50	151,60	—	151,65	151,59	151,60	151,60	151,60
Corona norvegese	157,095	157,095	157,05	157,095	—	157,08	157,185	157,095	157,095	157,10
Corona svedese	186,51	186,51	186,50	186,51	—	186,45	186,49	186,51	186,51	186,51
Fiorino olandese	380,72	380,72	381,30	380,72	—	380,70	380,80	380,72	380,72	380,72
Franco belga	26,172	26,172	26,18	56,172	—	26,15	26,15	26,172	26,172	26,17
Franco francese	191,92	191,92	191,90	191,92	—	191,90	191,01	191,92	191,92	191,92
Lira sterlina	1625,15	1625,15	1626,50	1625,15	—	1625,10	1626 —	1625,15	1625,15	1625,15
Marco germanico	412,26	412,26	412,50	412,26	—	412,25	412,40	412,26	412,26	412,26
Scellino austriaco	57,183	57,183	57,23	57,183	—	57,15	57,25	57,183	57,183	57,18
Escudo portoghese	18,80	18,80	18,60	18,80	—	18,75	18,58	18,80	18,80	18,80
Peseta spagnola	10,918	10,918	10,92	10,918	—	10,90	10,925	10,918	10,918	10,91
Yen giapponese	4,301	4,301	4,32	4,301	—	4,28	4,306	4,301	4,301	4,30

Media dei titoli del 25 luglio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,675
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,175
» 5 % (Ricostruzione)	97,925
» 5 % (Città di Trieste)	97,225
» 5 % (Beni esteri)	96,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,100
» 5,50 % » » 1968-83	83,825
» 5,50 % » » 1969-84	77,725
» 6 % » » 1970-85	77,625
» 6 % » » 1971-86	73,675
» 6 % » » 1972-87	74,100
» 9 % » » 1975-90	80,400
» 9 % » » 1976-91	82,400
» 10 % » » 1977-92	86,275

Titolo	Media
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,775
» » » » 1-10-1979	101,175
» » » » 78-80	100,250
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,750
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,600
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,100
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,350
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,100
» » » 10 % 1- 1-1981	94,700
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,550
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 luglio 1978

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	843,95
Dollaro canadese	750,65
Franco svizzero	473,005
Corona danese	151,595
Corona norvegese	157,14
Corona svedese	186,50
Fiorino olandese	380,76
Franco belga	26,161
Franco francese	191,965
Lira sterlina	1625,575
Marco germanico	412,33
Scellino austriaco	57,216
Escudo portoghese	18,69
Peseta spagnola	10,921
Yen giapponese	4,303

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Bocedi Armando, nato a Scandiano (Reggio Emilia) il 2 aprile 1939 . punti 92 su 100
2. Pasotti Carlo, nato a Cava Manara (Pavia) il 30 giugno 1937 . » 92 »
3. Donati Giancarlo, nato a Padova il 4 febbraio 1937 . » 90 »
4. Fumarola Michele Antonio, nato a Martina Franca il 18 dicembre 1930 . » 89 »
5. Guadagno Luigi, nato a Firenze il 5 luglio 1933 . » 89 »
6. Guizzardi Giuseppe, nato a Città S. Angelo (Pescara) il 23 luglio 1941 . » 89 »
7. Tognoni Paride, nato a Reggio Emilia il 23 luglio 1936 . » 89 »
8. Campriani Sandro, nato a Città di Castello il 29 maggio 1939 . » 85 »
9. Viscanti Giovanni, nato ad Altamura (Bari) il 28 febbraio 1936 . » 85 »
10. Bettili Leonildo, nato a Verona il 3 agosto 1933 » 83 »
11. Gasperi Ettore, nato a Trento il 19 agosto 1928 » 81 »
12. Chiarato Gianfranco, nato a Rovigo il 20 dicembre 1930 . » 78 »
13. Pesiri Guido, nato a Gesualdo (Avellino) il 18 luglio 1932 . » 78 »
14. Taddeucci Emo, nato a Livorno il 3 gennaio 1928 . » 78 »
15. Terreni Francesco, nato a Livorno il 16 luglio 1927 » 78 »
16. Fabris Gino, nato a S. Vito di Leluzzano (Vicenza) il 1° agosto 1936 . » 76 »
17. Luongo Manfredi, nato a Benevento il 22 febbraio 1936 . » 76 »
18. Mascolo Gianfranco, nato a Spello (Perugia) il 26 giugno 1927 . » 76 »
19. Di Feliciantonio Roberto, nato ad Ancona il 21 marzo 1936 . » 73 »
20. Liuti Gianfranco, nato a Falconara Marittima (Ancona) il 4 settembre 1929 . » 73 »
21. Pezzuto Aldo, nato a Brindisi il 5 febbraio 1935 » 73 »
22. Ambrosi Cesare, nato a Venezia il 22 novembre 1933 » 72 »
23. Giannini Alfredo, nato a Foggia l'11 agosto 1940 » 72 »
24. Liistro Sebastiano, nato a Siracusa il 18 gennaio 1930 » 72 »
25. Mea Aldo, nato a Nardò (Lecce) il 12 febbraio 1927 . » 72 »
26. Obinu Giovanni, nato a Genova il 5 agosto 1935 . . » 72 »
27. Pellegrini Paolo, nato a Bolzano il 20 giugno 1937 . . . . punti 72 su 100
28. De Battisti Carlo, nato a Verona il 3 giugno 1935 . . . . » 70 »
29. Di Pietro Antonino, nato a Montenero di Bisaccia il 10 gennaio 1929 . . . » 70 »
30. Spreafico Pierluigi, nato a Milano il 27 luglio 1932 . . . . » 70 »
31. Troccoli Bernardino, nato a Bitetto (Bari) il 27 giugno 1927 . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5920)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 dicembre 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di neurologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Delmonte Pietro Francesco, nato a Loano (Savona) il 30 maggio 1941 . . . . punti 100 su 100
2. Fiume Garelli Fausto, nato a Roma il 29 marzo 1939 . . . . » 100 »
3. Cernibori Aldo, nato a Fiume il 5 dicembre 1936 . . . . » 96 »
4. Bini Armando, nato a Roma il 12 luglio 1938 . . . . » 94 »
5. Brignolio Francesco, nato a Moncalvo il 9 agosto 1934 . . . . » 94 »
6. Jandolo Bruno, nato a Roma il 27 marzo 1942 . . . . » 94 »
7. Faggi Luigi, nato a Broni (Pavia) il 10 giugno 1940 . . . . » 92 »
8. Pompili Aldo, nato a Roma il 25 gennaio 1931 . . . . » 92 »
9. Campanella Giuseppe, nato a Napoli il 26 aprile 1940 . . . . » 90 »
10. Viel Riccardo, nato a Caneva (Udine) il 20 maggio 1939 . . . . » 90 »
11. Mannocci Alfredo, nato a Pisa il 4 aprile 1939 . . . . » 88 »
12. Rizzitelli Francesco Paolo, nato a Foggia il 23 ottobre 1938 . . . . » 88 »
13. Abbate Giuseppe, nato a Casoria il 5 gennaio 1930 . . . . » 86 »
14. Balletto Mario, nato a Trieste l'8 maggio 1927 . . . . » 84 »
15. Battista Felice, nato a Berbenno (Bergamo) l'11 novembre 1929 . . . . . » 84 »
16. Rubino Rodolfo, nato a La Spezia il 9 gennaio 1935 . . . . » 84 »
17. Tartaglione Antonio, nato a Marcianise (Caserta) l'8 agosto 1942 . . . . . . » 84 »
18. Avenia Vincenzo, nato a Canicattì il 14 luglio 1931 . . . . » 80 »
19. Roncolato Giorgio, nato a Roncà (Verona) il 10 maggio 1940 . . . . . . » 80 »
20. Tamburrino Vincenzo Ferruccio, nato a Monterodomo (Chieti) il 15 agosto 1937 . . » 80 »

21. Doriguzzi Breatta Tiberio, nato a Kispes (Ungheria) il 16 agosto 1933 . punti 78 su 100
22. Montesanti Vincenzo, nato a Sassari il 26 aprile 1941 . . » 78 »
23. Aste Leno, nato a Lizzana (Rovereto) il 27 giugno 1930 . » 74 »
24. De Michelini Edoardo, nato a Trieste il 4 aprile 1936 . . » 74 »
25. Terreni Elena, nata a Pistoia il 23 ottobre 1924 . . . . » 72 »
26. Zardini G. Battista, nato a Marano Valpolicella (Verona) il 26 giugno 1926 » 72 »
27. Gasparoni Giorgio, nato a Chiavenna (Sondrio) il 7 marzo 1927 . . . . . . » 70 »
28. Lunardi Giovanni Vincenzo, nato a Capannori (Lucca) il 28 aprile 1939 . » 70 »
29. Pessina Romano, nato a Villasanta (Milano) il 28 febbraio 1936 . . . . » 70 »
30. Sguerra Luigi, nato a Trani il 5 settembre 1936 . . . . . . » 70 »
31. Stanig Luigi, nato a Gorizia il 31 agosto 1936 . . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5836)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione anno 1975

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto del 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con il quale furono indetti gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, per l'anno 1975;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 29 settembre 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità per aiuto di chirurgia generale;

Visto il provvedimento di ammissione con riserva all'esame predetto pronunziato nei confronti dei dottori Berengo Mario, Carli Pietro Oscar, Picchi Gianfranco e Zanon Giovanni Franco nati rispettivamente a Mestre il 16 marzo 1946, a Loria (Treviso) il 20 dicembre 1944, a Rovereto il 21 gennaio 1944 ed a Sondrio il 14 dicembre 1943;

Visti i verbali della commissione giudicatrice dell'esame sopra indicato, dai quali risulta che i predetti sanitari hanno rispettivamente conseguito il punteggio di 75/100, 70/100, 90/100 e 75/100;

Riesaminata la documentazione presentata da detti sanitari a chiarimento di quella già allegata alla domanda di ammissione;

Verificata, pertanto, la prescritta anzianità di servizio documentata dagli stessi;

Decreta:

I dottori Berengo Mario, Carli Pietro Oscar, Picchi Gianfranco e Zanon Giovanni Franco nati rispettivamente a Mestre il 16 marzo 1946, a Loria (Treviso) il 20 dicembre 1944, a Rovereto il 21 gennaio 1944 ed a Sondrio il 14 dicembre 1943, sono inseriti nella graduatoria dei candidati idonei all'esame di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 29 settembre 1977, con il punteggio di 75/100, 70/100, 90/100 e 75/100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5838)

Rettifica all'elenco delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione anno 1975, per il personale sanitario ospedaliero.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 29 settembre 1976, concernente l'elenco delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione anno 1975, per il personale sanitario ospedaliero;

Accertato che nel medesimo elenco è stato erroneamente riportato Lucheroni prof. Victor Ugo anzichè Lucheroni prof. Vittorugo, indicato nella disciplina « medicina nucleare »;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore di trascrizione;

Decreta:

Alla disciplina « medicina nucleare » indicata nel decreto ministeriale 31 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 29 settembre 1976, leggasi Lucheroni prof. Vittorugo anzichè Lucheroni prof. Victor Ugo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5839)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Milano

Con decreto del presidente della giunta regionale 21 giugno 1978, n. 1433/Sanità, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti di ufficiale sanitario vacanti presso i seguenti consorzi:

consorzio sanitario di zona Brianza di Seveso 1, con sede in Meda;

consorzio sanitario di zona Brianza di Seveso 2, con sede a Cesano Maderno;

consorzio sanitario di zona Brianza di Seveso 3, con sede a Desio.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire all'assessorato regionale alla sanità della Lombardia, via Pontaccio n. 10, Milano, entro le ore 12 del giorno 30 settembre 1978.

(6237)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Messina

Il medico provinciale con decreto 31 maggio 1978, n. 3953, ha indetto concorso, per titoli ed esami, per posti di ufficiale sanitario vacanti nel comune di S. Stefano Camastra, popolazione 5000 abitanti circa; comune San Salvatore di Fitalia, popolazione 2800 abitanti circa; consorzio di vigilanza igienica fra i comuni di Roccalumera — capo consorzio — e i comuni di Nizza, Fiumedinisi, Pagliara e Mandanici, con popolazione complessiva di 13.500 abitanti circa.

Trattamento economico del terzo livello di L. 3.750.000.

Indennità integrativa L. 1.393.000, scatti biennali e proventi di legge.

Il termine di presentazione della domanda e dei documenti e titoli scade il 15 settembre 1978 ore 12 presso l'ufficio del medico provinciale di Messina, via Centonze, 110, Messina.

(5927)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1348 e n. 1349, entrambi in data 22 giugno 1978, concernenti l'approvazione della graduatoria dei candidati idonei e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di veterinario condotto in provincia di Pesaro e Urbino;

Considerato che, a seguito di rinuncia da parte dei dottori Angelo Angeli, Beniamino Lenci e Sergio Perrotta che seguivano in graduatoria, si è resa vacante la condotta del consorzio veterinario di Montefelcino-Isola del Piano;

Riconosciuto che occorre provvedere all'assegnazione della menzionata condotta al successivo concorrente dott. Paterniani Albino che ne ha diritto;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale del 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

Il concorrente dott. Paterniani Albino è dichiarato vincitore della condotta consorziale citata in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Pesaro, addì 11 luglio 1978

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(6299)

OSPEDALE «S. ANTONIO ABATE» DI GALLARATE

Concorso ad un posto di assistente della seconda divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della seconda divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate (Varese).

(2647/S)

OSPEDALE CIVILE «S. GIUSEPPE» DI URBANIA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbania (Pesaro e Urbino).

(2648/S)

OSPEDALE CIVICO «SS. TRINITA'» DI TERMINI IMERESE

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termini Imerese (Palermo).

(2649/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta.

(2650/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782100)